

## DELIBERA N. 134/13/CONS

### **ESPOSTO PRESENTATO DALLA LISTA FARE PER FERMARE IL DECLINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL PER LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI TRA CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LAZIO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013**

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 dell'11 gennaio 2013;

VISTO l'esposto presentato in data 14 febbraio 2013 (prot. n. 8506) dall'avv. Stefano Vinti in nome e per conto del dott. Oscar Giannino, fondatore e Presidente del soggetto politico "Fare per fermare il declino", con il quale è stata segnalata la pretesa

violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 13/13/CONS da parte della società SKY. In particolare, il segnalante riferisce di aver appreso da fonti giornalistiche che l'emittente Sky *"si accinge a trasmettere in data 15 febbraio 2013 un confronto tra i candidati alla Presidenza della Regione Lazio, al quale sono stati invitati pressochè tutti i candidati alla Presidenza, ad eccezione della Dott.ssa Baldassarri"*, candidata alla Presidenza della Regione e sostenuta dalla lista esponente. Nell'esposto si precisa, inoltre che *"a fronte delle contestazioni già mosse per le vie brevi dal soggetto Fare per Fermare il declino"* l'emittente si sarebbe limitata a replicare che il mancato invito alla Dott.ssa Baldassarri è espressione di una legittima scelta editoriale;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Sky Italia srl con nota pervenuta il 15 febbraio 2013 (prot. n. 8977), in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell'Autorità del 13 febbraio 2013 (prot. n. 8551), nelle quali si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- l'esponente lamenta il mancato invito del proprio candidato, dott.ssa Baldassarri, ad un confronto tra i candidati alla Presidenza della Regione Lazio;
- in via preliminare si eccepisce l'improcedibilità dell'esposto e la sua inammissibilità;
- Sky YG24 è un canale *all news* a pagamento che diffonde per tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti, riconducibili alla medesima testata giornalistica regolarmente registrata, ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del Tusmar;
- in base alla disciplina legislativa in tema di par condicio, per come autorevolmente interpretata dalla Corte Costituzionale, le disposizioni che regolano la comunicazione politica radiotelevisiva non si applicano ai programmi di informazione: tale differenza tra comunicazione ed informazione è stata più volte specificata dall'Autorità;
- secondo la posizione dell'Autorità, nei programmi appartenenti all'area dell'informazione l'eventuale presenza dei politici non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi, ma si conforma al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga;
- per questo motivo l'esposto è infondato, in quanto un esponente o una forza politica non possono vantare una pretesa giuridicamente tutelata alla incondizionata partecipazione a determinate trasmissioni informative, essendo tali decisioni rimesse alle libere scelte editoriali della testata;
- secondo la disciplina regolamentare e la prassi dell'Autorità, affinché possa ritenersi prospettata un'eventuale violazione, occorre che quantomeno la forza politica denunziante deduca un'effettiva disparità di trattamento e fornisca la dimostrazione che non è stata data notizia di prese di posizione

della stessa forza politica, nonostante la loro stretta connessione all'attualità della cronaca;

- al contrario, nella denuncia l'esponente si è limitato al lamentare che nella trasmissione del 15 febbraio 2013 non sarebbe stata invitata la propria candidata alla Presidenza della Regione Lazio, senza neppure accennare ad un'eventuale disparità di trattamento nei tempi complessivi della programmazione informativa di Sky TG24 in cui siano stati presenti esponenti del Movimento Fare per Fermare il declino o sia stato dato conto delle posizioni assunte dalla stessa forza politica;
- ad ogni modo, Sky ha in proposito di realizzare un ulteriore programma informativo relativo al confronto fra candidati alla Regione Lazio che andrà in onda martedì prossimo (19 febbraio) nel quale anche la dott.ssa Baldassarri è stata invitata a partecipare, così potendo esporre le proprie posizioni ed esprimere le proprie valutazioni anche sui temi oggetto della trasmissione andata in onda precedentemente; la dott.ssa Baldassarri ha accettato l'invito.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, deve conformarsi la concessionaria pubblica, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, con la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre seguente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 666/12/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche

indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 2, comma 1, punto II, lett. b), della citata delibera n. 13/13/CONS devono considerarsi come "soggetti politici" – ancorché ai fini della comunicazione politica – anche i candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o coalizioni di liste, che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni;

CONSIDERATO che i confronti tra candidati alla Presidenza della Regione sono tali da catturare con decisione l'attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessi negli ultimi giorni di campagna elettorale, e richiedono dunque che sia attuata una effettiva parità di trattamento, al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

RITENUTO che il rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, postula l'esigenza di assicurare una effettiva parità tra tutti i predetti candidati alla Presidenza della Regione, in particolare garantendo parità di condizioni nella realizzazione dei confronti medesimi;

PRESO ATTO dell'intenzione manifestata dalla società Sky nella propria memoria di realizzare un ulteriore programma informativo relativo al confronto fra candidati alla Presidenza della Regione Lazio martedì 19 febbraio nel quale è prevista la

partecipazione della candidata dott.ssa Baldassarri, la quale risulta aver già accettato l'invito;

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla società Sky Italia srl costituisca una forma di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7, della delibera n. 13/13/CONS;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza da parte dell'emittente dell'impegno assunto attraverso il monitoraggio della testata e nel caso siano rilevate violazioni del principio della parità di trattamento l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, Relatore ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### **DELIBERA**

L'archiviazione dell'esposto per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza da parte dell'emittente dell'impegno assunto attraverso il monitoraggio della testata e nel caso siano rilevate violazioni del principio della parità di trattamento l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 febbraio 2013

D'ORDINE DEL  
PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci